

dell'APE chiedendo un anticipo pensionistico, pagando i costi relativi alle rate di rimborso (per 20 anni), comprensivi degli interessi bancari e dei costi della polizza assicurativa per premorienza.

**6) Estensione no tax area per i pensionati.** E' stata finalmente equiparata la no tax area dei pensionati al livello di quella dei dipendenti (8.125 euro) Si tratta di una novità estremamente importante, richiesta da molto tempo dal sindacato e che fornisce benefici immediati a tutti i pensionati con redditi medio - bassi.

**7) Somma aggiuntiva per pensioni di importo basso ("quattordicesima mensilità").** Si prevede l'aumento della somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità) per coloro che attualmente ne hanno diritto e l'estensione della platea dei beneficiari per i pensionati con un reddito compreso fino a 2 volte il trattamento minimo INPS annuo (circa 13.049 euro nel 2016), tramite l'erogazione di somme crescenti al crescere dell'anzianità contributiva.

**8) Perequazione dei trattamenti pensionistici.** Il Governo si impegna a confermare il ritorno alla legge 388/2000, a partire dal 2019, per la rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici in essere (con il meccanismo di perequazione per scaglioni e non per fasce) e valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, più rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati. Inoltre, il Governo si impegna, con l'intesa, a ricostituire il montante previdenziale dopo la sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, per recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione, una tantum, del montante nel 2019.

Governo e sindacati hanno già concordato la prosecuzione del confronto dopo l'approvazione della legge di stabilità per il 2017, per effettuare un'analisi ed una valutazione approfondita sui seguenti temi:

- flessibilità nell'accesso alla pensione e introduzione di una pensione di garanzia (pensione di base) per le persone a più basso reddito, legata agli anni di contributi e all'età di uscita, in vista di un possibile intervento di riduzione strutturale del cuneo contributivo sul lavoro;
- differenziazione o soppressione dell'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita dei requisiti pensionistici e dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva per alcune categorie di lavoratori e delle lavoratrici. In questo modo gli adeguamenti dei requisiti e dei coefficienti di trasformazione all'incremento dell'aspettativa di vita terranno conto della diversa speranza di vita riscontrabile per effetto delle differenti attività lavorative svolte;
- rilancio delle adesioni alla previdenza complementare, sostegno all'investimento dei fondi pensione nell'economia reale e parificazione della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati, attualmente più vantaggiosa;
- previsione di strumenti di indicizzazione delle pensioni al costo della vita, che tengano conto delle specifiche abitudini di consumo dei pensionati e ritorno alla perequazione prevista dalla legge 388/2000;
- valorizzazione del lavoro di cura nel sistema contributivo;
- separazione fra previdenza ed assistenza ai fini statistici per la corretta comparazione, in sede europea (Eurostat), della spesa previdenziale.



# PENSIONI ECCO L'ACCORDO



## L'accordo sulle pensioni del 28 settembre 2016

Con l'accordo siglato tra Governo e Cisl, Cgil e Uil il 28 settembre 2016, pur nella delicata situazione del Paese, sono state assunte alcune importanti decisioni che migliorano l'equità del sistema previdenziale.

Nessun diritto o nessuna tutela attuale viene ridotta o toccata, mentre si acquisiscono risultati importanti che interessano la vita di milioni di persone: giovani, pensionandi e pensionati. Si rinsalda, così, quel patto intergenerazionale che illustri commentatori e detrattori, nei mesi scorsi, avevano descritto in frantumi. Erano molti anni che non si concludeva un accordo organico in materia di pensioni. La Cisl si è mossa con determinazione per arrivare ad un'intesa, nonostante le difficoltà derivanti dalle rigide compatibilità finanziarie dettate dal Governo e dagli impegni assunti in sede europea sulla sostenibilità della spesa previdenziale. I risultati raggiunti non risolvono tutti i problemi aperti, ma rispondono a molte questioni rimaste insolte a seguito degli interventi legislativi realizzati negli ultimi anni.

L'importanza dell'intesa risiede in molte sue parti che costituiscono un vero e proprio pacchetto di riforme: la possibilità di cumulare i contributi versati presso gestioni pensionistiche diverse; l'aumento delle pensioni più basse legate ai contributi e il completamento dell'equiparazione della No tax area dei pensionati al livello di quella dei lavoratori dipendenti; il miglioramento della disciplina previdenziale dei lavori particolarmente faticosi e pesanti, con la rimozione di alcuni ostacoli che impedivano o limitavano l'accesso ai benefici per le categorie interessate; un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici precoci, con l'abolizione definitiva delle penalizzazioni per tutti i lavoratori e le lavoratrici che accedano al pensionamento anticipato prima dei 62 anni e la possibilità di accedere alla pensione con 41 anni di contributi per alcune tipologie di lavoratori precoci considerati più deboli sul piano sociale. Inoltre, l'intesa non si esaurisce nelle misure che troveranno posto nella prossima legge di stabilità ma definisce, fin d'ora, un lungo elenco di questioni che verranno affrontate successivamente, nel prosieguo del confronto fra Governo e sindacati, volte ad affrontare il problema dell'adeguatezza delle pensioni di importo medio - basso, sostenere lo sviluppo della previdenza complementare, valorizzare il lavoro di cura, favorire una maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione.

L'anticipo pensionistico (APE) entra in vigore dal 1° gennaio 2017. Non è il ripristino della flessibilità nell'accesso al pensionamento, generalizzata e senza oneri, a lungo richiesta dal sindacato ma una soluzione che offre, comunque, a molti lavoratori e lavoratrici una opportunità per anticipare il momento del pensionamento a partire dai 63 anni in poi, per coloro che maturano entro tre anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia.

Molto resta ancora da fare per dotare il sistema di protezione sociale italiano di quegli strumenti che consentano di affrontare le grandi sfide derivanti dall'evoluzione del quadro demografico e sociale e dai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro ma l'intesa fra Governo e Sindacato consente di guardare ai prossimi mesi con maggiore fiducia.

### Vediamo ora i punti salienti dell'intesa:

**1) Estensione del cumulo contributivo gratuito.** Dopo anni di battaglie con questo accordo viene estesa la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione presente in più gestioni pensionistiche conservando il diritto al calcolo di pensione secondo il sistema misto (retributivo e contributivo) in base alla propria anzianità contributiva e quindi senza imporre il calcolo contributivo per l'intero assegno pensionistico come accade invece con la totalizzazione. La possibilità di cumulo è ammessa per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione e comprende anche i periodi di riscatto laurea. Questa scelta consente finalmente di sanare con una misura organica i numerosi problemi sorti dopo che la legge n. 122/2010 ha abrogato la possibilità costituzione della posizione assicurativa e contestualmente reso onerosa la ricongiunzione dei contributi ai sensi dell'art. 1 della legge 29/1979 che fino a quel momento avevano consentito di spostare la contribuzione dall'INDAP all'INPS in modo gratuito. Tale norma, frutto della necessità di reperire risorse e della superficialità nell'approccio ai complessi meccanismi del sistema previdenziale ha imposto a migliaia di dipendenti pubblici ma anche dipendenti privati di aziende municipalizzate con precedenti iscrizioni previdenziali all'INPDAP oneri economici molto gravosi per riunire tutta la posizione assicurativa e accedere alla pensione. Un parte delle ingiustizie erano state affrontate con la legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ma ora con questo accordo si disegna un quadro più coerente e complessivo della possibilità di cumulo gratuito. Ogni gestione calcolerà quindi la pensione pro-rata con le proprie regole ma il pensionato riceverà comunque un unico assegno pensionistico.

**2) Eliminate le penalizzazioni sulla pensione anticipata.** La legge Fornero, nell'introdurre la pensione anticipata con oltre 40 anni di contributi (oggi per gli uomini 42 anni e 10 mesi e per le donne 41 anni e 10 mesi), aveva stabilito che in caso di pensionamento ad età inferiore a 62 anni all'importo dell'assegno pensionistico dovessero essere applicate delle penalizzazioni in relazione all'età mancante ai 62 anni (1% all'anno per i primi 2 anni, 2% all'anno per quelli successivi). A seguito delle numerose proteste e degli interventi anche promossi

dalle organizzazioni sindacali nel corso degli anni le penalizzazioni sono state progressivamente eliminate per i trattamenti decorrenti entro il 2017. Ora, le penalizzazioni sono definitivamente eliminate anche per le pensioni anticipate con decorrenza dal 2018 in poi.

**3) Lavoratori precoci in pensione con 41 anni di contributi.** Ai lavoratori precoci, con almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento del diciannovesimo anno di età e rimasti disoccupati senza ammortizzatori sociali o in condizioni di salute che determinino una disabilità o occupati in alcune attività particolarmente gravose da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS., è consentito l'accesso al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi, senza penalizzazioni.

**4) Lavori usuranti: eliminata la finestra e l'aggancio all'aspettativa di vita.** Nell'accordo sono state previste anche alcune importanti modifiche per favorire il pensionamento di chi svolge attività particolarmente faticose e pesanti. Con l'accordo stipulato con il Governo si stabilisce l'eliminazione dell'applicazione delle finestre di 12 o 18 mesi e la non applicazione, per queste tipologie di pensionamento, dell'incremento dei requisiti per effetto l'andamento dell'aspettativa di vita a partire dal 2019. Inoltre, si introducono altre modifiche alla normativa che dovrebbero rendere più agevole le condizioni di accesso a questa tipologia di pensionamento. Dal 2017 sarà possibile accedere al pensionamento, con la "quota" derivante dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica già prevista per le diverse tipologie del lavoro usurante, avendo svolto l'attività usurante per metà della vita lavorativa oppure, in alternativa, avendo svolto questa attività per 7 anni negli ultimi 10 anni (condizione prevista fino ad oggi solo per il periodo transitorio) e senza il vincolo di impiego nell'attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito. Inoltre, verrà valutata la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative per quanto riguarda la documentazione probatoria dell'attività usurante.

**5) Anticipo pensionistico e APE.** L'Ape - prestito pensionistico per cessazione anticipata dal lavoro - è uno strumento a carattere sperimentale (la sperimentazione durerà per un biennio al fine di apportare i necessari miglioramenti) che consente, a partire dal 2017 di accedere liberamente e volontariamente ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte esente da imposte erogabile, fino al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, alle persone di età pari o superiore ai 63 anni di età e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto ad una pensione di vecchiaia. La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito, degli interessi bancari passivi e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico il prestito ottenuto verrà rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza, in modo che il trattamento pensionistico di reversibilità, a favore dei familiari beneficiari, non subisca alcuna decurtazione. Per sostituire in tutto o in parte il prestito pensionistico necessario a finanziare il "reddito ponte" erogato dal momento dell'accesso all'APE, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia, si potrà utilizzare quanto eventualmente maturato presso una forma pensionistica complementare o utilizzare il TFR accantonato presso l'impresa. Sarà possibile accedere ad una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), erogata anticipatamente dal fondo pensione a cui si è iscritti, con una tassazione inferiore rispetto a quella attualmente prevista per le anticipazioni ottenibili dai fondi pensione. Vengono proposte tre modalità di intervento differenziate, in base alle platee dei diversi beneficiari, di uscita anticipata dal lavoro tramite il ricorso al prestito pensionistico (APE).

• Ape agevolata. Lo Stato riconosce, ad alcuni soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale o economico, un'agevolazione, nella forma di un bonus fiscale o di un trasferimento monetario diretto, a fronte di ogni anno di anticipo pensionistico richiesto, che consente di ridurre gli oneri connessi al prestito ottenuto per l'anticipo pensionistico, garantendo una somma minima di "reddito ponte" interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato, ferma restando la possibilità del lavoratore o della lavoratrice di richiedere una somma maggiore di anticipo pensionistico. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono:

- persone disoccupate che hanno già utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali e rimaste sprovviste di reddito;
- condizioni di salute che abbiano determinato una disabilità da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS..
- lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di cura e che assistono familiari di primo grado non conviventi con disabilità grave;
- lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose (rischiose o pesanti), da individuare dopo un confronto fra Governo e OO.SS.

• APE e imprese. L'ipotesi prevede che i costi per il finanziamento dell'anticipo pensionistico possano essere posti a carico delle aziende per i lavoratori e per le lavoratrici coinvolti nei programmi di ristrutturazione o gestione delle crisi aziendali, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'eventuale concorso dei fondi bilaterali in essere o appositamente creati.

• Ape volontaria. Tutti i lavoratori e le lavoratrici non ricompresi fra le categorie agevolate possono usufruire